



**SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE**  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

**DETERMINA DEL DIRETTORE n. 9 del 15.04.2021**

**Oggetto:** Incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento dell'attività di progettazione del progetto relativo all'Avviso della Regione Toscana "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda Edizione". Affidamento.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa**

**Dott. Giovanni Natali**

*Firmato in originale*

**IL DIRETTORE**

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d'atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 "Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione";

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 2 del 05.03.2021 avente per oggetto: "Programma Operativo Annuale 2021. Approvazione";

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 3314 del 28.02.2020 con il quale si approva l'avviso pubblico "servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili – seconda edizione;

Vista la Delibera della Giunta esecutiva della SdS Valdinievole n. 9 del 25.05.2020 avente ad oggetto: "Avviso Regione Toscana "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda Edizione" di cui al D.D. 3314 del 28 febbraio 2020 – Autorizzazione adesione al bando";

Vista la Determina n. 31 del 28.05.2020 avente ad oggetto: "POR FSE 2014 – 2020 Asse B Inclusione Sociale e lotta alla povertà - Avviso pubblico per manifestare interesse alla coprogettazione di servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda edizione. Approvazione";

Visto che il 15.07.2020 è stata sottoscritta l'ATS fra la SdS e i soggetti ammessi alla co-progettazione;

Considerato che, per la realizzazione delle attività previste all'interno dell'Avviso emesso dalla Regione Toscana "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili" è necessario individuare una figura che assicuri la predisposizione ed il coordinamento delle attività progettuali che, l'Avviso in questione prevede con particolare riferimento alle attività di predisposizione del progetto da presentare;

Verificato quindi che è necessario acquisire una professionalità specifica con una esperienza adeguata nel settore di riferimento in grado di coordinare le attività progettuali previste dall'attuazione dell'Avviso emesso dalla Regione Toscana;

Atteso:

- che il presente incarico rientra negli incarichi professionali di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale, non riconducibile alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- che l'Ente non dispone al proprio interno di un ufficio in grado di affrontare tali problematiche che richiedono l'impiego di professionalità ed esperienza altamente qualificate che, pertanto, si rende indispensabile ricorrere ad un incarico a professionista esterno;
- che, stante la particolarità della materia oggetto d'incarico, è necessario individuare un professionista di comprovata esperienza in materia, nonché di verificata preparazione nel campo della normativa europea;

Ritenuto che tale attività si configura quale incarico occasionale di durata temporanea, di particolare qualificazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 "T.U. sul pubblico impiego" e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la spesa è finanziata con le risorse di cui all'Avviso pubblicato dalla Regione Toscana;

Contattata la dott.ssa Alessandra Menicucci, in quanto il suo curriculum documenta una comprovata esperienza pluriennale nella predisposizione del piano finanziario e nella redazione di budget di progetto, costituzione e gestione atti di partenariato, sviluppo e gestione di attività progettuale europea e loro rendicontazione finanziaria oltre che predisposizione, raccolta e archiviazione della documentazione progettuale, aggiornamento data base regionale, predisposizione delle relazioni finanziarie;

Visto il curriculum vitae allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e, concordato con la dott.ssa Alessandra Menicucci il compenso di €. 5.000,00 per l'espletamento dell'incarico di cui in oggetto fino al 31.12.2021;

Richiamati, ancora:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 dell'11 marzo 2008, avente per oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
- il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. e ii., nello specifico l'art. 7 ed in particolare i commi 6 e 6-bis secondo cui:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
- l'articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

Dato atto che:

- si rende necessario avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno all'Amministrazione procedendo al conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale, secondo quanto previsto dell'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, ed ai sensi degli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile per rendere una funzione di competenza dell'Ente;
- la natura e il contenuto della prestazione ha carattere temporaneo e altamente qualificato;
- non è possibile, al momento, di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'Ente;
- il compenso complessivo stabilito per l'incarico di consulenza conferito con il presente provvedimento, quantificato € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), non assoggettabile ad IVA, al lordo delle ritenute fiscali di legge e delle eventuali ritenute previdenziali, è da ritenersi congruo;
- il ricorso a procedure selettive dilaterrebbe i tempi di affidamento dell'incarico ( cfr. deliberazione CdC Piemonte n.91/2014; deliberazione Sez. Contr. CdC Lombardia n. 67/2012), con un sensibile ritardo nell'avvio dell'attività;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33 recante "Riordino delle disciplina riguardanti gli obblighi delle pubbliche amministrazioni" la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente degli estremi dell'atto di conferimento a qualsiasi titolo d'incarico di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso per la liquidazione dei relativi compensi";

- Articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che “*Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione*”.

Acquisita l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi, in attuazione della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto modifiche al comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;

Dato atto che, in relazione a quanto previsto al punto 3.12 “Incarichi di collaborazione” della determinazione dell'A.V.C.P. (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) n. 4 del 7 luglio 2011, l'incarico che si assegna alla Dott.ssa Alessandra Menicucci non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.; Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa

- di conferire l'incarico di prestazione occasionale di cui in premessa alla dott.ssa Alessandra Menicucci, per le motivazioni sopra citate, al fine di coordinare tutte le attività connesse alla progettazione dell'Avviso emesso dalla Regione Toscana “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”;
- di dare atto che: - la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è al 31.12.2021; - il rapporto tra le parti verrà formalizzato mediante sottoscrizione del disciplinare allegato al presente atto; - il compenso dovuto verrà corrisposto dietro presentazione di apposito documento di prestazione occasionale secondo quanto stabilito nel disciplinare;
- di imputare la spesa di €. 5.000,00 al Bilancio SdS 2021 nel conto economico 0602 17.36.30 budget 02-02-181 e l'Irap di €. 425,00 sul proprio conto;
- conformemente a quanto previsto all'articolo 15, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013 l'atto di conferimento del presente incarico viene pubblicato nel sito internet della SdS Valdinevole (*sezione Consulenti e Collaboratori*) e al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 comma 14 secondo periodo del D. Lgs. 165/2001;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;

- di trasmettere il presente provvedimento a:
  - Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale;
  - Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

**Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole**

**Dott.ssa Patrizia Baldi**

*Firmato in originale*

L'anno Duemilaventuno.....

## INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE

### TRA

la **Società della Salute della Valdinievole** C.F. 91025730473 (di seguito denominata SdS) – con sede in Pescia (PT) – Via Cesare Battisti, 31 - nella sua qualità di Direttore ....., nata a ..... (.....) il ..... – C.F. .... – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n.4 del 24.05.2019 del Presidente della Società della Salute della Valdinievole con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della SdS;

### E

La Dott.ssa ..... nata a ..... (.....) il ..... residente in ....., ..... (.....), C.F. ...., P.I. ...., prestatore d'opera, dall'altra;

## SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COSI' DISCIPLINATO

### Art. 1

La SdS Valdinievole, in qualità di committente, conferisce incarico alla Dott.ssa ....., in qualità di collaboratore, che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto la predisposizione ed il coordinamento delle attività progettuali che, l'Avviso della Regione Toscana "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili - seconda Edizione" richiede.

### Art. 2

Il collaboratore si impegna a svolgere le azioni indicate all'art. 1 in forma di collaborazione occasionale, che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell'Ente che potranno al massimo fornire indicazioni di massima, con il solo obbligo di concludere le elaborazioni previste entro la data del 31 Dicembre 2021.

I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta dal committente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.

Le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente quale incarico di collaborazione occasionale e pertanto la Dott.ssa ..... dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

La Dott.ssa ..... garantisce che le attività oggetto della prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e documenti già prodotti nell'ambito del progetto di che trattasi o comunque disponibili presso gli uffici comunali.

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente alla SdS Valdinievole evenienze che si verificano durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed espressamente invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dalla SdS Valdinievole.

Il collaboratore può svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso la sede degli uffici della SdS Valdinievole e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari.

Il collaboratore avrà accesso alle altre strutture della SdS Valdinievole secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.

### **Art. 3**

Gli elaborati prodotti dal collaboratore in esito alla collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno di proprietà esclusiva della SdS Valdinievole e non potranno essere utilizzati e/o divulgati e diffusi senza autorizzazione espressa da parte del medesimo Ente.

Tutti i documenti prodotti dal collaboratore nel corso dell'espletamento della collaborazione dovranno essere consegnati in formato elettronico.

### **Art. 4**

Il collaboratore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla SdS Valdinievole.

### **Art. 5**

La collaborazione ha decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico di collaborazione e si concluderà inderogabilmente il 31 Dicembre 2021 con la consegna degli elaborati prodotti o con la resa delle prestazioni richieste. La prestazione avrà una durata effettiva non superiore a trenta giorni non consecutivi. Le parti prendono atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 (trenta) giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a € 5.000,00.

### **Art. 6**

Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in un massimo di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) comprensivo della ritenuta d'acconto e al lordo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della collaborazione.

Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all' art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86 (Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.

Di conseguenza, il committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.

Tale somma verrà corrisposta in due soluzioni: la prima pari ad €. 2.000,00 alla sottoscrizione del presente incarico, la seconda pari ad €. 3.000,00 entro il dicembre 2021. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione da parte della Dott.ssa ..... di apposito giustificativo, ed a prestazione eseguita.

Eventuali spese per l'acquisto di materiali necessari per la realizzazione delle prestazioni sono a carico del collaboratore.

### **Art. 7**

La SdS Valdinievole, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso

verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. La Dott.ssa ..... potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui la SdS Valdinievole si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà alla Dott.ssa ..... un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

#### **Art. 8**

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente contratto darà la facoltà alla SdS Valdinievole di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno.

#### **Art. 9**

Ai sensi Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali richiesti alla dott.ssa ..... in relazione al rapporto di collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività della SdS Valdinievole.

#### **Art. 10**

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il collaboratore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente Disciplinare dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane SpA e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 C.C. laddove SdS Valdinievole ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorché le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA

#### **Art. 11**

Il collaboratore si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice di Comportamento della SdS Valdinievole (che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare), pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 12**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente disciplinare è competente il Foro di Pistoia.

#### **Art. 13**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso (Dpr. n. 131/86 – tab. art. 10).

Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

#### **Art. 14**

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a totale carico del soggetto contraente.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli atti in esso richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto

Pescia, li \_\_\_\_\_  
PER LA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

IL COLLABORATORE

**PUBBLICAZIONE**

Ai sensi della L. 241/90, dell'art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della SdS Valdinievole il 15.04.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia, .....

L'Ufficio di Segreteria